

Michele Greco

CN = Michele Greco
T = avvocato
C =

**STUDIO LEGALE
GRECO**
MAGISTRATURE SUPERIORI

Orbetello-Argenta, 8 maggio 2025

Spett.li

Regione Emilia-Romagna

Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni

PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Arpa-SAC Ferrara Unità Autorizzazioni complesse ed Energia

PEC: aoofe@cert.arpa.emr.it

Unione dei Comuni Valli e Delizie

PEC: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

Comune di Argenta

PEC: municipio@pec.comune.argenta.fe.it

Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio

PEC: mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it

Provincia di Ferrara

Settore Pianificazione Territoriale, Viabilità, Sismica

PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

*58015 – Orbetello (GR), via Buonarroti 16
Tel./fax 0564/850078*

e.mail: greco@grecostudiolegaleorbetello.it
PEC: michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com
webpage: www.grecostudiolegaleorbetello.it

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

PEC:posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

Oggetto: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato "Impianto Fotovoltaico Lugo da 23 MW con sezione dedicata a Tecnologia Agrivoltaica Avanzata e Opere Connesse, presentato da ENGIE Eliceo S.R.L. localizzato nel comune di Argenta (FE) e Portomaggiore (FE) – invio osservazioni

In relazione al procedimento di cui in oggetto, in nome e per conto di [REDACTED]

[REDACTED] in proprio e nella qualità di l.r. di **Officine Mingozi** con sede in via Val d'Albero n. 25, Bando di Argenta (FE); [REDACTED]

[REDACTED] come da deleghe e documenti di identità in calce, i quali - per il tramite dello scrivente legale - dichiarano di aver preso visione dell'informativa (pubblicata sulla pagina web del procedimento) per il trattamento dei dati personali effettuato dalla Regione Emilia-Romagna per l'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal d.lgs. 152/06 e dalla l.r.

4/2018 nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale, conformemente al Regolamento (UE) n. 2016/679 e di essere consapevoli che, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web delle valutazioni ambientali VIA-VAS della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>) e i dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione e le copie dei documento di riconoscimento non saranno pubblicati sul sito web delle valutazioni ambientali VIA-VAS, si inviano le presenti *osservazioni* ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 19 D. Lgs. 152/2006 e 10 della l.r. 4/2018.

INDICE

1. Invio di osservazioni ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 19 D. Lgs. 152/2006 e 10 l.r. 4/2018.

IN VIA PRELIMINARE

2. Sulle aree idonee - violazione e falsa applicazione dell'art. 20 co. 8 lett. c-ter) D. Lgs. 199/2021 - necessità di VIA e/o screening di VIA statale - improcedibilità dell'istanza

3. Omessa verifica della presenza di colture certificate – violazione e falsa applicazione del punto 2.2. della DAL Emilia Romagna 125/2023 e della DGR 693/2024 - improcedibilità dell'istanza

NEL MERITO

4. Sugli impatti cumulativi e sulle caratteristiche dell'area di progetto - necessità di VIA per effetto di quanto previsto dall'art. 6 co. 7 lettera f) D.

Lgs. 152/2006, dal DM 30.3.2015 e dagli allegati IV e V alla parte seconda del D. lgs. 152/2006

5. Carenza dei requisiti soggettivi per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato – violazione e falsa applicazione del cap. 3.2. delle Linee guida del giugno 2022, della sez. B delle regole operative del 31.5.2024, del punto 1 lett. c.2. della DAL Emilia Romagna n. 125/2023 e dell'art. 20 co. 1 bis D. lgs. 199/2021 – improcedibilità dell'istanza

6. Carenza dei requisiti oggettivi per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato – violazione e falsa applicazione dei capp. 2.2. e ss. delle Linee guida del giugno 2022 e dell'art. 20 co. 1 bis D. lgs. 199/2021 – improcedibilità dell'istanza

6.1. Sul requisito A

6.2. Sul requisito B

6.3. Sul requisito D

6.4. Sul requisito E

7. Sul Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) – violazione e falsa applicazione della DGR 623/2109 così come integrata dalla DGR 713/2019 – violazione e falsa applicazione dell'allegato 1 lettera B punto 4-ter) ultimo periodo della DAL 28/2010, così come modificata dalla DAL 125/2023 – improcedibilità dell'istanza

1. Invio di osservazioni ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 19 co. 4 D. Lgs. 152/2006 e 10 della l.r. 4/2018

In relazione al procedimento di cui in oggetto, in data 8 aprile 2025 è stato pubblicato l'avviso al pubblico di cui agli artt. 19. co. 3 D. Lgs. 152/2006 e 10 co. 3 l.r. 4/2018.

Seguono, per l'effetto, osservazioni sullo studio preliminare ambientale e sulla documentazione ad esso allegata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 19 co. 4 D. Lgs. 152/2006 e 10 co. 3 della l.r. 4/2018 da parte di alcuni residenti nelle immediate vicinanze dell'area di impianto, portatori di un legittimo interesse privato oppositivo all'opera dalla cui realizzazione potrebbero ricevere grave pregiudizio.

Queste le distanze delle abitazioni degli esponenti dall'area di impianto n. 2:

Tirapani 5 metri; Mingozi 30 metri; Morelli 40 metri; Felloni 50 metri.

Come avremo modo di precisare meglio *infra*, anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche, gli odierni esponenti riceveranno dall'impianto un danno potenzialmente irreparabile in termini di deprezzamento del valore commerciale della proprietà oltre che per la radicale e definitiva trasformazione del contesto ambientale e paesaggistico, rispetto al quale si riservano ogni iniziativa di carattere risarcitorio.

In ciò sta l'interesse qualificato che li legittima all'invio delle presenti osservazioni.

IN VIA PRELIMINARE

2. Sulle aree idonee - violazione e falsa applicazione dell'art. 20 co. 1 bis e co. 8 lett. c-ter) D. Lgs. 199/2021 - necessità di VIA e/o screening VIA statale - improcedibilità dell'istanza

La proponente sostiene di non incorrere nei limiti per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra previsti dall'art. 20 co. 1 bis d. lgs. 199/2021, introdotto dall'art. 5 del D.L. 63/2024 convertito con l. 101/2024, considerato che, per la componente fotovoltaica, le aree 1, 2, 3 e 4 del progetto si troverebbero all'interno di aree idonee ai sensi dell'art. 20,

comma 8 lett. *c-ter* n. 2 del D.Lgs. 199/2021 in quanto ubicate a distanza non superiore a 500 metri da due stabilimenti industriali.

Così non è, per un triplice ordine di motivi.

In primo luogo, la proponente non ha dimostrato che le installazioni alle quali fa riferimento siano effettivamente riconducibili agli impianti industriali e stabilimenti di cui all'art. 268 co. 1 lettera *b)* *D. Lgs. 152/2006*, ciò di cui è lecito dubitare con particolare riferimento a quello che viene definito da Engie Eliceo srl (d'ora in avanti anche “Engie”) come “*impianto biogas*” (rilevante ai fini delle aree 3 e 4 del progetto), senza fornire alcun ulteriore dettaglio di carattere progettuale e autorizzativo, ma che in realtà **è un semplice capannone del tutto privo dei requisiti minimi necessari per la predetta qualificazione ex art. 268 co. 1 lettera *h***.


Anche ad ammettere che in detto capannone vi sia stata, in passato, una qualche forma di valorizzazione del biogas proveniente dalla discarica - fatto di cui, ripetesi, negli elaborati non vi è alcuna prova – certo tale attività (oggi non più esistente) non può per ciò solo rientrare in quelle di cui al ridetto art. 268 co. 1 lettera *b)*.

Stesso dicasi per l'impianto che dovrebbe sostenere le aree 1 e 2, rispetto al quale la proponente si è limitata ad affermare che si tratta di uno stabilimento “*di proprietà Sorgenia Bioenergie spa*”, senza null'altro precisare.

Sotto altro profilo, con riferimento alle aree 3 e 4, occorre contestare che queste non sono affatto collocate entro “*un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento*” come richiesto dall' art. 20 comma 8 lett. *c-ter* n. 2 del D.Lgs. 199/2021.

Come possibile vedere chiaramente dalle due immagini che seguono (la prima estratta da Google Earth, con la misurazione in modalità righello, che

l'amministrazione potrà agevolmente replicare, la seconda estratta dalla Rel. 25 titulata "*Relazione sulle aree idonee indicate dal D. Lgs. 199/2021*") **le aree 3 e 4 sono collocate infatti ben oltre i 500 metri dal perimetro dell'asserito "stabilimento"** (che, anche ad ammetterne la qualificazione come tale ai sensi dell'art. 268 co. 1 lettera *h*) ciò che, come si è visto, non è), non può certo comprendere anche la discarica, dalla quale è fisicamente separato.





Sotto ulteriore profilo, nessuna delle aree dell’impianto fotovoltaico può essere qualificata come idonea ai sensi dell’art. 20 comma 8 lett. c-ter n. 2 del D.Lgs. 199/2021, dal momento che – come la stessa proponente riconosce alla pag. 14 della Rel. 25 sulle aree idonee – **un tratto del percorso della linea elettrica di 38 kv “ricade nella fascia di rispetto da fiumi, torrenti e corsi d’acqua” tutelata ai sensi dell’art. 142 D. Lgs. 42/2004.**

Engie afferma che tale interferenza non sarebbe rilevante, dal momento che il cavidotto sarà interrato con tecnica TOC.

In realtà tale modalità costruttiva è del tutto irrilevante dal momento che, come noto, l'interferenza con un'area vincolata è un fatto fisico-oggettivo che in alcun modo può essere superato dal tipo di tecnologia che sarà utilizzata per la realizzazione dell'opera.

La stessa area VIA e autorizzazioni della Regione Emilia Romagna, del resto, nelle richieste di integrazioni prot. 267905 del 17.3.2025, ha rilevato quanto segue: *“considerato che l'elettrodotto per l'allaccio alla rete pubblica dell'impianto fotovoltaico e agrivoltaico è un'opera ad esso connessa, necessaria alla realizzazione del progetto, dovrà essere integrato lo studio preliminare ambientale evidenziando i probabili effetti significativi sull'ambiente del suddetto elettrodotto, sia in fase di cantiere che di esercizio”*.

Che la localizzazione del cavidotto di un impianto fotovoltaico incida direttamente sul regime giuridico applicabile all'intero progetto è stato chiarito, tra le tante pronunce in materia, dal TAR Puglia con la sentenza 8.1.2025 n. 11, a mente della quale anche il parziale interessamento, da parte del cavidotto, di un'area tutelata è elemento sufficiente a determinare l'assoggettamento dell'intero progetto al conseguente regime giuridico.

Nel caso affrontato dal giudice amministrativo pugliese il regime applicabile all'intera opera è quello di cui all'art. 6 co. 7 lett. b) del D. Lgs. 152/2006, ma il principio è ovviamente applicabile anche al caso di specie in cui **l'interessamento di un'area tutelata ai sensi dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004 fa sì che il progetto non possa essere ritenuto collocato in area idonea ai sensi dell'art. 20 co. 8 lettera c-quater e dunque, per l'effetto, neanche in area idonea ai sensi della lett. c-ter n. 2**, così come precisato dal TAR Emilia Romagna con la sentenza 9.1.2025 n. 5 (in termini *TAR Lombardia*,

31.1.2025 n. 351; TAR Sardegna 1.10.2024 n. 671; TAR Piemonte 4.7.2024 n. 820; TAR Sicilia, 6.2.2024 n. 430).

Il fatto che il progetto non rientri in alcuna delle aree idonee *ex lege* di cui all'art. 20 co. 8 D. Lgs. 152/2006 ha, come conseguenza immediata, la necessaria declaratoria di improcedibilità del presente procedimento con conseguente rinvio a VIA e/o screening statale: **il progetto non può infatti beneficiare della soglia “maggiorata” a 25 MW**, così come da ultimo previsto con il D. Lgs. 190/2024 (Testo unico rinnovabili), e dunque, trattandosi di impianto superiore a 10 MW, dovrà essere sottoposto direttamente a VIA e/o screening VIA statale.

3. Omessa verifica della presenza di colture certificate – violazione e falsa applicazione del punto 2.2. della DAL Emilia Romagna 125/2023 e della DGR 693/2024

Con la nota prot. 267905 del 17.3.2025 l'Area VIA e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna ha chiesto alla proponente, tra l'altro, di “*relazionare in merito alle colture certificate di cui alla DGR 693/2024 e al punto 2.2. della DAL 125/2023*”, disposizioni per effetto delle quali nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate (così come identificate dalla DGR 693/2024) sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati.

Con la relazione n. 27 del 1.4.2025 (titolata “*integrazioni*”) la proponente, a proposito delle colture certificate, al par. 4.4. si è limitata a rinviare alla relazione agronomica (rel. 19) e al piano agronomico in essa asseritamente inserito (ma in realtà del tutto inesistente; sul punto v. *infra*), dal quale si evincerebbe che sarebbero state interessate da coltivazioni certificate unicamente le particelle di cui all'area 5 del progetto, motivo per cui per essa

è stato prevista la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato (in realtà, vedremo appresso come il progetto non rispetti alcuno dei presupposti previsti dalle Linee guida sull'agrivoltaico del giugno 2022).

Nulla sulle eventuali colture certificate praticate nelle aree di progetto nn. 1, 2, 3 e 4 ha precisato la proponente, così contravvenendo alla procedura prevista dall'allegato 1 alla DGR 693/2024 (e dunque anche al punto 2.2. della DAL Emilia Romagna 125/2023), al cui cap. 3.2. è richiesto quanto segue: *“Ai fini dello svolgimento delle procedure di verifica della conduzione agricola sui terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto, è richiesto che siano forniti i dati e le informazioni di seguito elencati, nella forma di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 455 del 2000:*

- 1. effettiva conduzione di attività produttiva agricola;*
- 2. Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA) eventualmente operante;*
- 3. individuazione dei riferimenti catastali e cartografici dei terreni, questi ultimi da allegare all'istanza tramite shapefile in un formato compatibile con il Piano Colturale Grafico;*
- 4. tipologia di attività agricola condotta e dichiarazione di colture aderenti ad uno o più regimi di qualità elencati al paragrafo successivo.*

Tali dati sono richiesti indipendentemente dalla tipologia di operatore, agricolo o energetico, proponente il progetto. [...]

*Qualora la documentazione fornita dovesse risultare incompleta o non confacente, l'Area regionale preposta allo svolgimento delle verifiche provvederà a formulare una richiesta d'integrazione al proponente o all'Autorità competente da cui è pervenuta la richiesta oggetto di controllo. In tal caso **il procedimento resterà sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta e i termini decorreranno nuovamente dal ricevimento della stessa**”.*

Nel caso di specie, considerato che con la nota prot. 267905 del 17.3.2025 l'Area VIA e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna **ha già richiesto alla proponente di fornire la documentazione in questione a titolo di integrazione progettuale, e la stessa non ha ottemperato, per ciò solo l'istanza dovrà essere dichiarata improcedibile.** In ogni caso, anche ad ammettere che il procedimento possa avere ulteriore seguito, una volta che la proponente avrà fornito la documentazione richiesta dalla DGR 693/2024, il progetto dovrà comunque essere rinviato a VIA considerato che, come dimostrato dalle immagini che seguono estratte da Google Earth, nelle aree 1 e 2 nell'aprile del 2023 (si veda la data presente nell'immagine in basso a destra) erano presenti colture orticole di pregio in tunnel potenzialmente rientranti tra le coltivazioni certificate di cui alla DGR 693/2024.



La seguente ulteriore immagine, estratta da Google Street View (con visuale ripresa dalla via Don Enrico Ballardini) restituisce una visione ancora più chiara delle coltivazioni che, come possibile vedere, interessano integralmente l'intera area 2 destinata all'impianto fotovoltaico.



L'intervento comporterebbe dunque una **perdita irreversibile di suolo agricolo fertile e produttivo**, senza possibilità di mantenere alcuna attività agricola, trattandosi di fotovoltaico a terra privo di qualsiasi forma di compatibilità colturale.

NEL MERITO

4. Sugli impatti cumulativi e sulle caratteristiche dell'area di progetto - necessità di VIA per effetto di quanto previsto dall'art. 6 co. 7 lettera f) D. Lgs. 152/2006, dal DM 30.3.2015 e dagli allegati IV e V alla parte seconda del D. lgs. 152/2006

L'art. 6 co. 7 lettera f) D. Lgs. 152/2006 prevede che devono essere sottoposti direttamente a VIA “*i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi*”.

Come dato vedere, ai sensi dell'art. 6 co. 7 D. Lgs. 152/2006, all'esito della verifica di assoggettabilità il progetto dovrà essere rinviato a VIA ogni qualvolta l'autorità competente valuti che lo stesso possa produrre impatti ambientali significativi e negativi sulla base dei criteri di cui al DM 30.3.2015 (linee guida sullo screening di VIA).

Ebbene, per quanto qui interessa rileva quanto previsto dal punto 4.1. del DM 30.3.2015 titolato “*Cumulo con altri progetti*”, a mente del quale “*Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto*

ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare: [...] che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall' interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale”.

Medesima richiesta è formulata, del resto, dagli allegati IV bis e V alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, nella parte in cui prevedono rispettivamente che lo studio preliminare ambientale e la verifica di assoggettabilità devono tenere conto “*del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati*” (allegato V punto 1 lettera b), della “*sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti*”, delle “*zone a forte densità demografica*” (allegato V punto 2 lettera c7) e del “*cumulo dell’impatto del progetto in questione e l’impatto di altri progetti esistenti e/o approvati*” (allegato V punto 3 lettera g).

Ebbene, nonostante nell’area siano presenti numerosissimi impianti fotovoltaici e agrivoltaici già esistenti, approvati e/o in corso di valutazione, per centinaia e centinaia di ettari già sottratti all’uso agricolo, con la componente relativa all’agrivoltaico in netto aumento proprio in ragione delle modifiche introdotte dall’art. 5 del D.L. n. 63/2024 (sul punto v. più diffusamente *infra*), **nello studio preliminare ambientale la proponente ha letteralmente ignorato tutti gli approfondimenti richiesti dalle disposizioni testé passate in rassegna.**

Engie si è infatti limitata, al par. 10 dello studio preliminare ambientale, a proposito degli impatti cumulativi, pur riconoscendo la presenza di ben **542, 6 ettari di impianti** tra agrivoltaici e fotovoltaici (a quanto risulta, in realtà, il dato reale è sensibilmente superiore) all’interno del buffer di 5 km del perimetro dell’area di impianto, ad affermare che “*le più recenti sentenze (Sentenza del Consiglio di Stato Sezione IV, 30 agosto 2023 n. 8029) concordano nel considerare*

errato imputare il consumo di suolo ad un impianto agrivoltaico avendo lo scopo quest'ultimo di coordinare l'attività di produzione di energia con l'attività agricola non provocando quindi una marginalizzazione dell'attività agricola ma una sua prosecuzione e/o un suo recupero (nel caso dei terreni abbandonati), contrariamente a quanto avviene per gli impianti fotovoltaici con i moduli a terra in cui vi è solo l'attività di produzione di energia. L'analisi degli impatti cumulativi è stata quindi incentrata in primis nella valutazione dell'occupazione di suolo derivante dalla presenza di iniziative collegate con la produzione di energia elettrica quali altri impianti fotovoltaici?'

Dunque, a quanto dato capire, la proponente avrebbe considerato gli impatti cumulativi unicamente riconducibili agli impianti fotovoltaici, ignorando gli agrivoltaici che – a suo dire – non avrebbero sostanzialmente alcun impatto sul suolo.

Ora, in disparte il fatto che la valutazione dell'impatto cumulativo non può essere riferita, come è addirittura ovvio e come le disposizioni normative sopra richiamate affermano chiaramente, soltanto al consumo di suolo, ma deve considerare gli impatti cumulativi complessivamente intesi, **è a dir poco pretestuosa l'affermazione della proponente secondo cui gli impianti agrivoltaici – che hanno, notoriamente, un impatto visivo e paesaggistico ancora maggiore dei fotovoltaici ordinari essendo sensibilmente più alti – possano essere per ciò solo sottratti a tale valutazione.**

Ne risulta completamente distorta la valutazione effettuata nelle mappe comparative inserite nello studio preliminare ambientale, anche avuto riguardo all'intervisibilità, le cui risultanze appaiono infatti manifestamente erranee e/o comunque manifestamente sottodimensionate.

Occorre contestare inoltre la lettura manifestamente distorta che la proponente ha fornito della sentenza del Cons. Stato n. 8029/2023.

Esattamente al contrario di quanto riferito da Engie, nella sentenza in parola è stato infatti espressamente escluso che gli impianti agrivoltaici, in quanto tali, possano godere di uno status di favore ancora più accentuato di quello di cui già godono gli impianti FER.

Ancora più chiaramente, con la sentenza n. 8491 del 23.10.2024 il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire, a proposito dell'agrivoltaico, che il favore per questo tipo di impianti non può in alcun modo sovrastare le *“normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. [...] Non si può, pertanto, riconoscere dignità e valore agli obiettivi in tema di produzione energetica a discapito di quelli finalizzati alla tutela del paesaggio. Né la necessità di perseguire determinati obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili può giustificare, in assoluto (in ragione di un generale principio di “favor”), una azione sul territorio che prescindendo, mercé un equilibrato bilanciamento degli interessi, l'attuazione efficace e rispettosa di altre esigenze di tutela e sviluppo aventi uguale dignità e forza giuridica”*. [...]


Ma c'è di più.

La proponente ha infatti taciuto la presenza, nell'area, di numerose altre tipologie di impianti altamente impattanti (biomasse, biogas in transizione verso biometano), meritevoli a loro volta di essere considerati nella valutazione degli impatti cumulativi.

Sotto altro profilo, **occorre contestare l'omessa valutazione del particolarissimo contesto nel quale si andranno ad inserire le aree 1 e 2 dell'impianto fotovoltaico, dato che ne è prevista la realizzazione a pochi metri di distanza da decine e decine di villette di pregio** (tra cui quelle degli esponenti, come vale la pena di ricordare riportando ancora una

volta le distanze: Tirapani 5 metri; Mingozzi 30 metri; Morelli 40 metri; Felloni 50 metri).

Come possibile vedere dall'immagine che segue, estratta dalla relazione n. 25, gli immobili collocati nelle vie Val D'Albero e Spina (esattamente quelle in cui si trovano le abitazioni degli odierni esponenti) cingono infatti letteralmente l'area 2 e hanno vista diretta su di essa, e saranno dunque insanabilmente impattati.



Nell'elaborazione grafica che segue sono invece identificate nel dettaglio le abitazioni degli esponenti.



Gli esponenti si verranno dunque a trovare con un impianto industriale di produzione energetica di rilevanti dimensioni a ridosso delle abitazioni, con grave compromissione del paesaggio urbano, della qualità della vita e del valore immobiliare.

Vale la pena di ricordare che, i sensi dell'art. 19 comma 5 del D. Lgs. 152/2006, l'autorità competente deve valutare l'assoggettabilità del progetto alla VIA tenendo conto dei già richiamati criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del medesimo decreto.

Nel caso in esame, i seguenti criteri impongono un'attenta valutazione e orientano chiaramente verso la necessità della VIA:

- l'intervento si inserisce in un contesto territoriale già interessato dalla presenza di numerosi impianti fotovoltaici e agrivoltaici (già realizzati o progettati);
- la superficie complessiva del progetto (27 ettari) è significativa e incide su suolo agricolo coltivato con colture di pregio;
- l'impianto fotovoltaico a terra determinerebbe una perdita irreversibile di terreno agricolo altamente produttivo;
- l'intervento si colloca a ridosso (a partire da 5 metri) di un'area residenziale con villette di pregio, con impatti significativi su paesaggio urbano e qualità della vita;
- non è stata effettuata alcuna seria valutazione dell'impatto cumulativo con gli impianti esistenti.

Tutti questi elementi rientrano tra i criteri indicati dall'Allegato V e giustificano l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA.

5. Carenza dei requisiti soggettivi per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato – violazione e falsa applicazione del cap. 3.2. delle Linee guida del giugno 2022, della sez. B delle regole operative del 31.5.2024, del punto 1 lett. c.2. della DAL Emilia Romagna n. 125/2023 e dell'art. 20 co. 1 bis D. lgs. 199/2021

Engie riconosce di aver dovuto prevedere, per l'area 5, un impianto agrivoltaico avanzato dal momento che l'area agricola di progetto è stata interessata da una coltivazione certificata negli ultimi 3 anni, e dunque ai sensi di quanto previsto dal punto 1 lettera c) punto 2.2. della D.A.L. n. 125/2023 in essa *“sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento [...]”*.

Per l'effetto, la proponente avrebbe dovuto dimostrare di possedere i requisiti soggettivi di legge per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3.2. delle Linee guida in materia di impianti agrivoltaici del giugno 2022.

Così non è stato.

Il progetto non rispetta infatti minimamente i presupposti soggettivi di cui al pag. 3.2. delle Linee guida avuto riguardo sia alla coesistenza dell'attività rurale con la produzione energetica che alla continuità della produzione agricola.

In particolare, sono rimasti del tutto insoddisfatti i presupposti soggettivi richiesti dal par. 3 delle Linee guida nella parte in cui, dopo avere precisato che quelli di cui si tratta sono requisiti che **“gli impianti agrivoltaici devono avere per definirsi tali”**, dunque non solo ai fini dell'accesso agli incentivi, al punto 3.2., a proposito dei requisiti soggettivi per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato, traccia un perimetro dei soggetti *“che meglio si adattano a realizzare la produzione combinata di energia e prodotti agricoli. In tal senso possono essere considerati come possibili beneficiari, uno o più dei soggetti indicati nel seguito:*

- *Soggetto A: Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà¹⁰. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento dell'attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell'energia prodotta (che*

si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non superi il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). L'azienda agricola sarà interessata a utilizzare quota parte dell'energia prodotta e potrà impegnarsi anche nella realizzazione di investimenti ulteriori e collegati all'agrivoltaico e che si avvantaggiano della produzione di energia (elettrificazione dei consumi) o utilizzano le strutture dei moduli fotovoltaici (solo a titolo di esempio: agricoltura di precisione, irrigazione di precisione, investimenti in celle frigorifere/ sistemi di refrigerazione, impianti di riscaldamento delle serre).

- *Soggetto B: Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l'attività agricola prevalente ai fini PAC”.*

Secondo quanto previsto al punto 3.2, i soggetti proponenti devono possedere dunque precisi requisiti soggettivi per poter legittimamente realizzare impianti agrivoltaici avanzati: possono essere imprese agricole in forma individuale o societaria; associazioni temporanee di imprese che includano una componente agricola con ruolo attivo.

La medesima disposizione stabilisce altresì che, nel caso di imprese agricole, la produzione di energia da fonte fotovoltaica può essere qualificata come attività connessa solo ove: *i) il reddito agricolo derivante dalle attività agricole resti*

prevalente rispetto a quello energetico, ii) almeno parte dell'energia prodotta sia autoconsumata dall'azienda agricola.

Si consideri inoltre quanto previsto dalla DAL n. 125/2023 al punto 1 lett. c.2., così come interpretato dal Settore Governo e qualità del territorio della Regione Emilia Romagna con il parere prot. 2023/1264886 del 21.12.2023, a mente del quale *“In riferimento ai requisiti soggettivi previsti per gli impianti agrivoltaici (quesito attinente al punto.1, lett. c.2. della DAL n. 125/2023), si osserva che, indipendentemente dalle modifiche previste alla lettera B) dell’Allegato I della DAL n. 28/2010 (circa l’eliminazione del requisito soggettivo per le aree di cui alla lettera B) della DAL n. 28/2010) secondo le Linee Guida in materia di impianti fotovoltaici pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica a Giugno 2022 (pag. 29), il soggetto che realizza un impianto di tipo “agrivoltaico” può essere:*

- a) un’impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione;*
- b) un’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) formata sia da imprese del settore energia sia da una o più imprese agricole che, mediante accordo specifico, mettono a disposizione i terreni nella propria disponibilità per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico. Si ritiene, comunque, che tale requisito soggettivo possa essere soddisfatto anche da ogni altra stabile forma associativa tra le predette imprese. Appare chiaro che l’impianto agrivoltaico, inteso quale sistema che permette di combinare la produzione di energia sostenibile con lo svolgimento dell’attività agricola, non può prescindere dalla presenza di un’impresa agricola, essendo quest’ultima naturalmente deputata a garantire l’effettiva coltivazione delle superfici interessate dall’impianto”.*

Nel caso di specie, tutte le predette condizioni non risultano essere state rispettate.

Engie Eliceo srl non appartiene infatti ad alcuna delle figure tipizzate dalle linee guida.

Non esiste pertanto alcuna prova che l'attività agricola svolta sia effettivamente prevalente rispetto a quella energetica - ed anzi, è lecito dubitare che ciò sia possibile, considerato che il valore della produzione di energia elettrica di un impianto di tali dimensioni è di gran lunga superiore rispetto a quello che può derivare dalla produzione agricola - né vi è alcun legame strutturale tra la produzione agricola e quella elettrica tale da qualificare l'intervento come attività agricola connessa, ai sensi dell'art. 2135 c.c. e delle Linee guida del giugno 2022; infine, nessuna forma di autoconsumo energetico per fini aziendali è prevista.

Ne consegue che:

- la funzione agricola è meramente marginale, con evidente prevalenza dell'attività industriale;
- il progetto non soddisfa i requisiti soggettivi richiesti per l'agrivoltaico avanzato;
- l'intervento non può qualificarsi come necessario al conseguimento degli obiettivi del PNRR, né beneficiare dunque della disciplina semplificata prevista per gli impianti agrivoltaici su suolo agricolo di cui all'art. 20 co. 1 bis D. Lgs. 199/2021.

Ricordato che quelli richiesti dalle linee guida del giugno 2022, come precisato al punto 3.1., sono requisiti che gli impianti agrivoltaici devono avere per “*definirsi tali*”, e non solo per accedere agli incentivi, vale la pena di precisare che nel progetto non sono neanche stati menzionati i requisiti economici minimi previsti dalla sez. B delle regole operative del 31.5.2024 (rubricata “*Requisiti soggettivi specifici per le iniziative con impianti agrivoltaici di potenza superiore a 1 MW*”), il cui possesso deve dunque ritenersi parimenti non provato.

Infine, occorre contestare l'assenza, nella relazione agronomica (peraltro non asseverata, come richiesto dal punto 1.A.2. delle regole operative del 31 maggio 2024 allegate al DM Agrivoltaico n. 463/2023), di un “*progetto agricolo*”

propriamente detto, presupposto minimo per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato.

6. Carenza dei requisiti oggettivi per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato – violazione e falsa applicazione dei capitoli 2.2. e ss. delle Linee guida del giugno 2022 e dell’art. 20 co. 1 bis del D. Lgs. 199/2021

Verificata l’assenza dei requisiti soggettivi, omissione di per sé sufficiente ad impedire la realizzazione dell’intervento, di seguito sarà dimostrato come nel caso di specie siano assenti anche i requisiti oggettivi per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di cui alle lettere A, B, C, D ed E descritte nei paragrafi 2.2. e ss. delle Linee guida sugli impianti agrivoltaici del giugno 2022.

Il motivo per cui, nel caso di specie, dovranno essere rispettati tutti i requisiti da “A” ad “E” è dovuto al fatto che, come precisato nel punto che precede, l’unica via per non incorrere nelle limitazioni previste dall’art. 20 co. 1 bis prima parte D. Lgs. 199/2021 e dalla DAL n. 125/2021 è quella di proporre un progetto attuativo delle misure di investimento del PNRR ovvero necessario per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, così come previsto dallo stesso art. 20 co. 1 bis seconda parte.

Con la rinnovata precisazione che, come precisato espressamente al par. 3 delle Linee guida del giugno 2022, trattasi di requisiti che “**gli impianti agrivoltaici devono avere per definirsi tali**”.

6.1. Sul requisito A

Così il paragrafo 2.3. delle Linee Guida: “*Il primo obiettivo nella progettazione dell’impianto agrivoltaico è senz’altro quello di creare le condizioni necessarie per non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale, garantendo, al contempo, una sinergica ed efficiente produzione energetica.*”

Tale risultato si deve intendere raggiunto al ricorrere simultaneo di una serie di condizioni costruttive e spaziali. In particolare, sono identificati i seguenti parametri: A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione; A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola”.

Quanto al requisito A.1, in particolare, le Linee guida richiedono quanto segue: *“Sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, Stot) che almeno il 70% della superficie sia destinata all’attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA)”.*

Nel caso di specie, per gli stessi motivi spiegati sopra, il requisito A.1 non può essere rispettato, dal momento che Engie non è una azienda agricola e dunque **la proponente non è in grado di garantire in alcun modo la continuità dell’attività agricola precedentemente svolta nelle aree di progetto.**

La relazione agronomica non cita mai la proprietà/conduzione dei terreni sui quali dovrebbe sorgere l’impianto agrivoltaico né fa mai riferimento ad alcun conduttore, ad un precedente piano colturale o agronomico, ad un piano colturale di coltivazione futuro che sia compatibile con l’attività dell’impianto agrivoltaico, adeguato alla zona e al tipo di azienda.

Dalla documentazione agli atti non emerge sostanzialmente nulla, se non che la proponente non ha i requisiti di imprenditore agricolo.

La relazione non individua catastalmente e graficamente i terreni oggetto dell’impianto agrivoltaico; alla pag. 3 riconosce inoltre che, sulla superficie che dovrebbe accogliere il nuovo impianto agrivoltaico, sono state effettuate coltivazioni biologiche, ciò che impone - come si è già precisato più volte in narrativa - la realizzazione di impianti di tipo avanzato (e questo non lo è).

Quanto ai requisiti A1 e A2 mancano i conteggi, le caratteristiche tecniche dell’impianto, la localizzazione, la superficie, l’ubicazione.

6.2. Sul requisito B

Così le linee guida al par. 2.4., sul requisito B: *“Nel corso della vita tecnica utile devono essere rispettate le condizioni di reale integrazione fra attività agricola e produzione elettrica valorizzando il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi. In particolare, dovrebbero essere verificate: B.1) la continuità dell’attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell’intervento; B.2) la producibilità elettrica dell’impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa. Per verificare il rispetto del requisito B.1, l’impianto dovrà inoltre dotarsi di un sistema per il monitoraggio dell’attività agricola rispettando, in parte, le specifiche indicate al requisito D”*.

Così le Linee guida sul requisito B.1. (Continuità dell’attività agricola): *“Gli elementi da valutare nel corso dell’esercizio dell’impianto, volti a comprovare la continuità dell’attività agricola, sono: a) L’esistenza e la resa della coltivazione Al fine di valutare statisticamente gli effetti dell’attività concorrente energetica e agricola è importante accertare la destinazione produttiva agricola dei terreni oggetto di installazione di sistemi agrivoltaici. In particolare, tale aspetto può essere valutato tramite il valore della produzione agricola prevista sull’area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all’entrata in esercizio del sistema stesso espressa in €/ha o €/UBA (Unità di Bestiame Adulto), confrontandolo con il valore medio della produzione agricola registrata sull’area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari antecedenti, a parità di indirizzo produttivo. In assenza di produzione agricola sull’area negli anni solari precedenti, si potrebbe fare riferimento alla produttività media della medesima produzione agricola nella zona geografica oggetto dell’installazione. In alternativa è possibile monitorare il dato prevedendo la presenza di una zona di controllo che permetterebbe di produrre una stima della produzione sul terreno sotteso all’impianto.*

b) Il mantenimento dell’indirizzo produttivo. Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell’indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato. Fermo restando, in ogni caso, il mantenimento di produzioni DOP o IGP. Il valore economico di un indirizzo

produttivo è misurato in termini di valore di produzione standard calcolato a livello complessivo aziendale; la modalità di calcolo e la definizione di coefficienti di produzione standard sono predisposti nell'ambito della Indagine RICA per tutte le aziende contabilizzate.

A titolo di esempio, un eventuale riconversione dell'attività agricola da un indirizzo intensivo (es. ortofloricoltura) ad uno molto più estensivo (es. seminativi o prati pascoli), o l'abbandono di attività caratterizzate da marchi DOP o DOCG, non soddisfano il criterio di mantenimento dell'indirizzo produttivo.

A proposito del requisito B, la relazione agronomica del 13.1.2025 cita genericamente una rotazione asseritamente realizzabile grazie ad un piano colturale che non è tuttavia allegato, così come non è reso noto il conduttore attuale e futuro dell'azienda agricola.

Non essendo disponibile il piano colturale degli anni precedenti non è possibile verificare se sono state svolte coltivazioni di tipo IGP o DOP, e se quanto descritto in relazione sia corrispondente alla realtà.

Tale indirizzo produttivo, stante le linee guida di riferimento, deve essere riprodotto in termini di produzione standard anche nelle coltivazioni che si svolgeranno all'interno dell'impianto agrivoltaico.

Non è menzionato un piano agronomico di coltivazione al di sotto dei pannelli; sono presenti soltanto accenni sommamente generici a coltivazioni estensive.

Sono inoltre riportati una serie di esempi di meccanizzazione del tutto privi di logica, dato che non sono state specificate le colture future.

La relazione agronomica produce un elenco di produzioni tipiche della provincia di Ferrara ed una elencazione delle colture praticate sempre nella provincia, ma nulla dice in merito a cosa intenderà produrre nell'impianto agrivoltaico.

Il requisito relativo alla continuità agricola non viene pertanto soddisfatto, per assoluta mancanza di dati oggettivi.

6.3. Sul requisito D

Così le Linee guida sul requisito D al punto 2.6.: *“I valori dei parametri tipici relativi al sistema agrivoltaico dovrebbero essere garantiti per tutta la vita tecnica dell’impianto. L’attività di monitoraggio è quindi utile sia alla verifica dei parametri fondamentali, quali la continuità dell’attività agricola sull’area sottostante gli impianti, sia di parametri volti a rilevare effetti sui benefici concorrenti. Gli esiti dell’attività di monitoraggio, con specifico riferimento alle misure di promozione degli impianti agrivoltaici innovativi citate in premessa, sono fondamentali per valutare gli effetti e l’efficacia delle misure stesse. A tali scopi il DL 77/2021 ha previsto che, ai fini della fruizione di incentivi statali, sia installato un adeguato sistema di monitoraggio che permetta di verificare le prestazioni del sistema agrivoltaico con particolare riferimento alle seguenti condizioni di esercizio (REQUISITO D): D.1) il risparmio idrico; D.2) la continuità dell’attività agricola, ovvero: l’impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate [...]”*.

A proposito del requisito D.1., così le Linee guida: *“D.1 Monitoraggio del risparmio idrico. “I sistemi agrivoltaici possono rappresentare importanti soluzioni per l’ottimizzazione dell’uso della risorsa idrica, in quanto il fabbisogno di acqua può essere talvolta ridotto per effetto del maggior ombreggiamento del suolo. L’impianto agrivoltaico, inoltre, può costituire un efficace infrastruttura di recupero delle acque meteoriche che, se opportunamente dotato di sistemi di raccolta, possono essere riutilizzate immediatamente o successivamente a scopo irriguo, anche ad integrazione del sistema presente. È pertanto importante tenere in considerazione se il sistema agrivoltaico prevede specifiche soluzioni integrative che pongano attenzione all’efficientamento dell’uso dell’acqua (sistemi per il risparmio idrico e gestione acque di ruscellamento) [...]”*.

Il requisito D **è completamente ignorato nella relazione agronomica.**

Del resto, non avendo la proponente proposto alcun piano agronomico, non è possibile conoscere quali saranno i monitoraggi sul consumo idrico e come si

monitorerà l'esistenza della coltivazione, la resa ed il mantenimento dell'indirizzo produttivo.

6.4. Sul requisito E

Quanto, infine, alla lettera "E", anche questa è semplicemente ignorata dalla proponente.

Così le Linee guida, sul punto: "[...] *In aggiunta a quanto sopra, al fine di valutare gli effetti delle realizzazioni agrivoltaiche, il PNRR prevede altresì il monitoraggio dei seguenti ulteriori parametri (REQUISITO E): E.1) il recupero della fertilità del suolo; E.2) il microclima; E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici*".

Tra gli obiettivi dichiarati del PNRR - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1. - è esplicitamente indicato che il sistema agrivoltaico deve "*consentire la continuazione dell'attività agricola, garantire la continuità dell'uso del suolo, e assicurare il monitoraggio dell'impatto dell'installazione sulla fertilità del terreno*".

In tale quadro il requisito E, che impone l'installazione di sistemi di monitoraggio in grado di rilevare dati su fertilità del suolo, uso delle risorse idriche, biodiversità e microclima, **non può essere considerato un elemento accessorio** o limitato al solo accesso ai finanziamenti (specialmente in casi come quello di specie, in cui si propone una coltura orticola che necessita di un maggiore impiego di prodotti fitosanitari, rispetto al piano colturale del precedente quinquennio).

Esso rappresenta, al contrario, una componente strutturale e indefettibile dell'agrivoltaico avanzato che si candida a godere delle esenzioni di cui all'art. 20 co. 1 bis ultimo periodo D. Lgs. 199/2021, in quanto direttamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Con la precisazione che **tutti i requisiti soggettivi e oggettivi che precedono rilevano anche ai fini del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, dal momento che le valutazioni ivi richieste sono necessarie non**

solo per comprendere se il progetto abbia impatti ambientali significativi tali da richiedere una VIA ma anche, e soprattutto, se lo stesso abbia i presupposti normativi minimi per essere realizzato.

Non è infatti ammissibile avviare un procedimento amministrativo di verifica di assoggettabilità a VIA per un progetto che non ha la benché minima possibilità di essere realizzato per assoluta assenza di presupposti di legge soggettivi e oggettivi.

7. Sul Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) – violazione e falsa applicazione della DGR 623/2109 così come integrata dalla DGR 713/2019

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici la disciplina regionale vigente (DGR 623/2109 così come integrata dalla DGR 713/2019) richiede alla proponente di elaborare “una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato avente i contenuti del Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), in conformità”.

Considerato che lo scopo del PRA è quello di dimostrare che, con i terreni posseduti e/o condotti, si godrà di un aumento delle redditività tale da sostenere la realizzazione dell'intervento in progetto, **la sua assenza è da sola idonea ad impedire la realizzazione dell'opera.**

Tutto ciò premesso gli esponenti, per il tramite dello scrivente legale, rimettono alle valutazioni delle amministrazioni in intestazione i rilievi di cui alle presenti osservazioni affinché, accertatane la pertinenza rispetto all'oggetto del procedimento e verificatone il fondamento, ognuna per quanto di rispettiva competenza, adottino ogni conseguente determinazione di legge dichiarando l'improcedibilità del progetto ovvero, in ogni caso, rinviandolo a VIA.

Cordiali saluti

Orbetello-Argenta, 8 maggio 2025

Avv. Michele Greco

(firmato digitalmente)

In allegato: atti di delega a firma degli esponenti con relativi documenti di identità